

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2019**

PAGINA

1/3

OGGETTO

## **PROROGA TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE (DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. DECRETO CRESCITA)**

AGGIORNAMENTO

**2 LUGLIO 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 30.4.2019 N. 34 (c.d. Decreto crescita) convertito in Legge 28.6.2019 n. 58 Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019  
Art. 2 D.P.R. 22.7.1998 N.322

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT  
ACCERTAMENTO  
ACC DPR 322 REGOLAMENTO DICHIARAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
000  
101

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Nella giornata del 27 giugno c.a., il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).

La legge di conversione n. 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019, introduce, tra l'altro, una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.

Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

### ***PROROGA TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE***

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019 la L. 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), la quale, tra l'altro, introduce una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.

Il Decreto crescita, infatti, non prevede soltanto il differimento di versamenti al 30 settembre per i soggetti Isa, ma fa slittare al 30 novembre i termini per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 4 bis, comma 2, D.L. 34/2019 modifica infatti l'articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, che, a seguito delle novità, prevede quanto segue:

- le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno,
- ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per i soggetti IRES, invece, il nuovo termine previsto è l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il maggior termine previsto, di cui sarà possibile beneficiare sin dalla presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, non riguarda solo i soggetti Isa, ma tutti i contribuenti, i quali potranno quindi presentare i modelli Redditi 2019 e Irap 2019 il prossimo 2 dicembre (cadendo il 30 novembre di sabato).

La nuova scadenza, inoltre, non costituisce un differimento concesso per il solo anno 2019, avendo il Decreto crescita definitivamente modificato i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il nuovo termine porta con sé la modifica di una serie di ulteriori scadenze, le quali sono legate appunto ai termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi: basti pensare, ad esempio, al maggior termine entro il quale potrà essere trasmessa la c.d. dichiarazione tardiva.

Un altro importante differimento riguarda poi la dichiarazione IMU e TASI, che, dal 30 giugno, è stata differita al 31 dicembre (articolo 3-ter D.L. 34/2019).

Tornando invece a concentrare l'attenzione sulla prevista proroga dei versamenti, si ritiene opportuno ricordare che potranno essere versati il prossimo 30 settembre:

- il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap,
- il saldo e il primo acconto dell'imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi,

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 56/2019

PAGINA

3/3

- il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all'attività d'impresa del contribuente),
- il saldo dell'addizionale regionale, nonché il saldo e il primo acconto dell'addizionale comunale Irpef,
- il saldo e il primo acconto dell'Ivie e dell'Ivafe,
- i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001),
- l'Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l'Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali),
- il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società "trasparenti" potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl non trasparenti il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari),
- il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione separata.

Si ricorda, tuttavia, che per poter beneficiare della prevista proroga è necessario verificare che il contribuente:

1. eserciti, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (indipendentemente dall'effettiva applicazione degli Isa). È quindi a tal fine necessario far riferimento agli indici approvati con il M. 23.03.2018 e il D.M. 28.12.2018,
2. dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Possono inoltre beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR (e imputano quindi i redditi per trasparenza).

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**dott.ssa Adriana ADRIANI**